



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Sistema regionale di qualificazione degli operatori esecutori di opere e lavori pubblici".

Relazione

Premessa

Con il presente disegno di legge, la Regione Sardegna, in attuazione dell'articolo 3, lett. e) dello Statuto speciale, approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, intende definire un nuovo assetto organizzativo e strutturale del sistema regionale di attestazione degli operatori economici, rivolto a garantire una gestione qualificata degli appalti, delle concessioni e degli affidamenti di opere e lavori pubblici che si svolgono nel territorio regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie, del Trattato dell'Unione Europea nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il sistema di qualificazione delineato, è alternativo al sistema statale, aperto a tutti gli operatori economici, a prescindere dalla localizzazione, e, nei suoi aspetti strutturali e funzionali di regolazione, crea le condizioni per l'instaurazione di assetti concorrenziali, in sintonia con il rispetto dei valori comunitari e costituzionali.

L'intervento organico nel settore della qualificazione persegue, in questo senso, l'ulteriore finalità di superare le difficoltà operative incontrate dalle Amministrazioni e dagli operatori economici a seguito del mutato scenario determinatosi, nella normativa regionale di settore, all'indomani della sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 della Corte Costituzionale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - 1^a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 53 del 24 dicembre 2008. Alla citata sentenza n. 411/2008 della Corte - che, pure, non recava alcuna abrogazione implicita della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 (recante "*Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito territoriale regionale*"), ma che pronunciava, piuttosto, l'illegittimità costituzionale, fra gli altri, degli articoli, di ambito assai circoscritto, 24 e 30, comma 3, della legge regionale n. 5 del 2007 (recante "*Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18 del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto*") - hanno fatto seguito diverse pronunce del Giudice amministrativo (T.A.R. Sardegna ordinanza n. 798 del 30.09.2009; sentenza 1° febbraio 2010, n. 115; ordinanza 13 maggio 2010, n. 238; Consiglio di Stato, ordinanza sospensiva 3028 del 30.6.2010).

Nella prassi operativa si è venuta, così, delineando una sostanziale disomogeneità nei comportamenti delle stazioni appaltanti, generata dalla probabile evenienza del contenzioso e dagli incerti esiti dello stesso. L'intervento della Giunta regionale - dapprima con deliberazione n. 3/8 del



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

16.01.2009 e successivamente con deliberazione n. 10/57 del 12.03.2010 – rivolto a confermare l'operatività dell'Albo Regionale Appaltatori ha, in parte, ripristinato una difficile situazione di equilibrio nel mercato degli appalti.

In ultimo, con **Ordinanza 12.11.2010, n. 84**, il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata: in relazione all'art. 3, lettera e), dello Statuto speciale per la regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 ed all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'impianto di "qualificazione regionale" delle imprese creato dalla L.R. n. 14 del 9.8.2002; in relazione all'art. 3, lettera e), dello Statuto speciale per la regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, 3° comma del D.Lgs. n. 163/2006 nella parte in cui stabilisce che il sistema di qualificazione è attuato solo da "organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità". Nel sospendere il giudizio, il T.A.R. ha disposto, pertanto, il rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale delle questioni sollevate, così accogliendo le istanze espresse dall'Area Legale della Regione. A tale ordinanza, a fatto seguito la Direttiva dell'Assessore regionale dei lavori pubblici di cui alla nota prot. n. 2644/Gab/2010, che ha ribadito, in aderenza alla medesima ordinanza, la vigenza della l.r. n. 14 del 2002.

D'altro canto, con i recenti orientamenti della Corte Costituzionale - in particolare le sentenze n. 45 del 8/12 febbraio 2010 e n. 221 del 9 giugno 2010, concernenti, rispettivamente, le leggi della Provincia autonoma di Trento e della Regione Friuli in materia di appalti - si è assistito a un deciso *revirement* della Suprema Corte in materia di competenza legislativa esclusiva nel settore dei lavori pubblici di esclusivo interesse regionale che apre nuove prospettive di intervento per le regioni a Statuto speciale e per le Province autonome anche nella materia *de qua* e richiede un immediato intervento di compiuta regolazione del sistema regionale di qualificazione, al fine di garantirne l'allineamento al diritto comunitario, ai principi del Trattato e alle norme fondamentali di riforma economico-sociale.

In particolare, con la pronuncia 8-12 febbraio 2010 n. 45 la Corte costituzionale compie una rimeditazione del rapporto tra le materie affidate dagli statuti speciali alla competenza legislativa esclusiva di Regioni e Province autonome e le materie "*tutela della concorrenza*" e "*ordinamento civile*" che l'articolo 117 Cost. assegna alla competenza legislativa statale esclusiva. Con la precedente pronuncia n. 411/2008 la suprema Corte aveva ritenuto che tali materie precludessero anche alle Regioni ad autonomia speciale di legiferare sulle procedure di affidamento e sull'esecuzione del contratto, affermando espressamente che la materia statutaria "*lavori pubblici di interesse regionale*" non potesse abbracciare aspetti rientranti nella tutela della concorrenza e



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

nell'ordinamento civile, e segnatamente le procedure di affidamento e l'esecuzione del contratto. Come evidenziato dal Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi – nel parere 24 febbraio 2010, n. 313 sull'emanando regolamento di attuazione di cui all'art. 5 del d.lgs. 163/2006, punto di partenza del recente percorso argomentativo della Corte nella citata sentenza n. 45/2010, è la considerazione che la l. cost. n. 3 del 2001, nell'introdurre la riforma del Titolo V Cost. e nel riscrivere l'articolo 117 Cost., ha, con l'articolo 10, fatto salve le eventuali maggiori competenze già attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano dai relativi statuti. La materia statutaria dei lavori pubblici di interesse regionale o provinciale, di competenza esclusiva, implica, dunque, la possibilità per Regioni a statuto speciale e Province autonome di legiferare in un ambito ben più ampio di quello lasciato alle Regioni ordinarie, con i soli limiti previsti per la competenza legislativa regionale esclusiva. La Corte fa rientrare nella materia dei lavori pubblici di interesse regionale o provinciale non solo la disciplina delle procedure di affidamento, ma anche la disciplina dell'esecuzione del contratto. Vi include, inoltre la progettazione e l'affidamento di incarichi di progettazione di lavori, in quanto strumentali ai lavori pubblici. Questo, sulla scia di un'ampia lettura di tale materia, preesistente alla riforma del Titolo V Cost., e che l'articolo 10, l. cost. n. 3/2001 ha fatto salva.

La pronuncia della Corte, naturalmente, ha ripercussioni sull'ambito della potestà regolamentare statale in materia di pubblici appalti, atteso che lo Stato ha potestà regolamentare solo nelle materie rientranti nella sua competenza legislativa esclusiva. Così come il D.P.R. n. 34 del 2000 non ricomprende nel proprio ambito soggettivo di applicazione le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, espunte dall'art. 1, comma 2, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale 1° marzo 2003, n. 302, analogamente, a seguito della pronuncia della Suprema Corte n. 45/2010, come evidenziato dal Consiglio di Stato nel citato parere 24 febbraio 2010, n. 313 “... sicuramente si deve escludere che il regolamento statale (di cui all'art. 5 del codice) possa applicarsi a Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano, per tutto ciò che riguarda qualificazione, procedure di affidamento, progettazione, incarichi di progettazione, afferenti il settore dei lavori pubblici di interesse regionale (o provinciale), atteso che tali materie sono state ascritte dalla Corte alla competenza legislativa regionale esclusiva.”

A voler andare indietro nel tempo, la Suprema Corte, già con sentenza 26 giugno 2001, n. 207, non escludeva l'ammissibilità di una regolamentazione regionale della qualificazione, che fosse contenuta entro i limiti discendenti dall'ordinamento comunitario e dalle norme costituzionali. “Una regolamentazione di attività di questa natura è di per se possibile – diceva la Corte - negli stessi limiti discendenti dal diritto comunitario valevoli per il legislatore statale, nonché entro gli ulteriori limiti che, nei singoli casi, possono discendere, nei confronti delle regioni, dalle norme costituzionali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

o statutarie che ne disciplinano l'autonomia. Ma essa non può comunque tradursi nella apposizione di barriere discriminatorie a danno dei soggetti non localizzati nel territorio regionale."

Alla luce di quanto sopra esposto, nel riformato sistema di qualificazione regionale - non esclusivo, ma alternativo agli strumenti di qualificazione previsti dalla vigente normativa statale - le relative funzioni sono affidate ad un organismo pubblico (senza scopo di lucro), incardinato presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, l'O.P.A.R. (Organismo Pubblico di Attestazione Regionale degli esecutori di opere e lavori pubblici). Tale scelta istituzionale trova la sua *ratio* e la sua genesi nelle richiamate pronunce costituzionali, così come nella direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi che prevede, all'articolo 52 (*Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato*), che gli Stati membri possano instaurare elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi riconosciuti oppure una certificazione da parte di organismi pubblici o privati.

Obiettivi fondamentali del disegno di legge

Il disegno di legge, in attuazione delle disposizioni statutarie, regola la materia della qualificazione, nel rispetto delle direttive comunitarie e delle norme fondamentali di riforma economico sociale, allocando i relativi processi in un organismo pubblico di attestazione, alternativo alle S.O.A., e strutturando i requisiti speciali di capacità secondo i principi di qualità, di proporzionalità, di premialità e di effettività nella certificazione dei lavori eseguiti.

L'obiettivo è quello di definire un sistema coerente con le direttive comunitarie e, in questo senso, allineato, nei suoi elementi fondanti, al sistema statale, anche attraverso meccanismi di rinvio dinamico e, fin d'ora, orientato al recepimento delle novità contenute nel regolamento di attuazione del Codice (di prossima pubblicazione), così da garantire una corretta dinamica concorrenziale tra operatori qualificati con il sistema regionale e operatori qualificati con il sistema S.O.A., senza, tuttavia, voler rinunciare alla regolamentazione delle specificità regionali che connotano il mercato degli appalti. In questo senso vanno le disposizioni che introducono tre classifiche intermedie, la semplificazione della qualificazione per i lavori di importo pari o inferiore a 150mila euro, la premialità nel conseguimento dei requisiti e la sostanziale gratuità dell'attestazione rilasciata dall'OPAR.

Sono strettamente correlati con la più generale finalità di garantire una esecuzione qualificata dell'opera pubblica, in linea con i principi del Trattato e della direttiva comunitaria, i seguenti obiettivi fondamentali del disegno di legge:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Armonizzazione del sistema regionale di qualificazione con le direttive comunitarie e con le norme fondamentali di riforma economico-sociale.
- Sufficienza del sistema regionale di qualificazione per tutti i lavori pubblici di interesse regionale di importo superiore ai 150mila euro, in alternativa rispetto al sistema statale di qualificazione, recato dal D.P.R. n. 34 del 2000.
- Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nell'attività amministrativa rivolta alla qualificazione degli esecutori di opere e lavori pubblici, anche attraverso la costituzione dell'Organismo Pubblico di Attestazione Regionale, presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici (OPAR), titolare del procedimento di qualificazione.
- Semplificazione, attraverso l'introduzione di una tempistica certa per l'avvio e la definizione del procedimento di qualificazione e istruttoria accelerata per ogni variazione dell'attestazione che non produca effetti diretti sulle categorie e classifiche.
- Trasparenza e snellimento del processo di qualificazione, da attuare, con il supporto dell'Osservatorio regionale dei Contratti Pubblici, anche attraverso la interconnessione operativa e telematica tra il casellario informatico delle imprese qualificate dall'OPAR, denominato "CAREL" (Casellario Regionale degli Esecutori dei Lavori Pubblici) e il sistema informativo dell'Osservatorio di cui all'articolo 63 della l.r. n. 5 del 2007.
- Semplificazione e liberalizzazione della qualificazione per gli appalti e affidamenti di importo pari o inferiore a 150mila euro, con la previsione del solo requisito dell'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, ad eccezione delle categorie OS2, OS25, OG2, OG13.
- Sostegno alle piccole – medie imprese, anche attraverso: la sostanziale gratuità dell'attestazione, subordinata al versamento di un contributo di 300 euro; la previsione di requisiti ridotti di capacità tecnica per l'accesso alla I° e alla II° classifica; la previsione di tre e classifiche intermedie di qualificazione, III-bis, IV-bis e V-bis, aggiuntive rispetto al precedente sistema della l.r. n. 14 del 2002; la dimostrazione dell'idoneità tecnica con i lavori pregressi svolti dal direttore tecnico, fino alla nuova classifica III°-bis; la previsione di un regime transitorio per promuovere la qualificazione, consentendo alle imprese di dimostrare alcuni dei requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione, facendo riferimento a un lasso temporale più ampio dei cinque anni anteriori alla data di presentazione della domanda di qualificazione e, più precisamente, ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di presentazione della domanda di qualificazione all'OPAR.
- Condivisione dei processi con tutti gli attori coinvolti, attraverso l'istituzione della Commissione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Consultiva Permanente in materia di qualificazione, costituita dai rappresentanti della Regione Sardegna e dai rappresentanti delle associazioni di categoria per l'esame di ogni problematica applicativa inerente alla normativa di settore e alla formulazione di proposte di miglioramento della legislazione vigente, validazione delle buone prassi e definizione preventiva delle problematiche che interferiscono con il processo di qualificazione.

- Qualità negli appalti pubblici, attraverso l'introduzione, ai fini della qualificazione, del possesso del sistema di qualità aziendale, conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I° e II°.
- Monitoraggio dei requisiti speciali, attraverso la verifica intermedia durante il corso di validità dell'attestazione di qualificazione – avente durata quinquennale – con l'accertamento triennale del mantenimento dei requisiti.
- Premialità in sede di qualificazione, con l'attribuzione dell'incremento convenzionale premiante della cifra d'affari, sia alle imprese strutturate sia, a determinate condizioni, alle imprese individuali e alle società di persone e, inoltre, anche in caso di cessione o conferimento dell'intera azienda.
- "Moralizzazione" del mercato, con la previsione del divieto di utilizzazione, in sede di attestazione, da parte dell'OPAR, della documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori, rilasciati dalle stazioni appaltanti.
- Responsabilizzazione delle stazioni appaltanti nel rilascio dei certificati dei lavori, con il richiamo agli articoli 476 e 479 del codice penale e all'articolo 1 della legge n. 20/1994.
- Avvalimento in sede di attestazione di qualificazione.
- Qualificazione per progettazione e costruzione per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 53, comma 2 lett. b) e c) del Codice.

Impianto del disegno di legge

Di seguito si illustra l'impianto complessivo del disegno di legge che detta le regole del sistema regionale di qualificazione degli esecutori di opere e lavori pubblici. Esso si pone - nella parte relativa alle disposizioni sui requisiti generali e speciali di capacità - in termini di sostanziale allineamento, rispettivamente, al Codice dei contratti e alle previsioni del D.P.R. n. 34 del 2000, di cui riproduce, innanzitutto, categorie di opere generali e specializzate, struttura ed entità dei requisiti minimi di qualificazione, con opportuni scostamenti, in parte dettati da situazioni di contesto, in parte mutuati dal d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 concernente "*Regolamento di*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", anticipati, nel presente articolato, in ragione del particolare rilievo che essi assumono in termini di qualità del mercato degli appalti e di promozione del settore delle piccole – medie imprese.

Il disegno di legge si compone di **quattro Titoli**, di **32 articoli** e di **quattro allegati**.

Le nuove regole si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data dell'entrata in vigore della legge medesima. Le nuove regole si applicano, altresì, alle procedure e ai contratti per i quali è prevista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, con riferimento all'invio alla Gazzetta medesima e alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte (articolo 27, comma 10). L'**articolo 27** prevede, tuttavia, un **regime transitorio** che consente agli operatori economici qualificati ai sensi della legge regionale n. 14 del 2002, di presentare all'OPAR, a pena di decadenza dell'attestazione A.R.A., apposita **istanza di convalida** dell'attestazione medesima.

Con l'entrata in vigore della legge, le attestazioni ARA emesse ai sensi della legge regionale n. 14 del 2002, hanno, pertanto, validità fino alla conclusione del procedimento di convalida, fatto salva la decadenza automatica delle attestazioni A.R.A. con categorie di lavoro fino all'importo di 154.937 euro (1° classifica di cui all'articolo 7 della l.r. n. 14 del 2002). In tal caso gli operatori economici, fino al termine ultimo del 31 dicembre 2012, possono partecipare agli appalti e agli affidamenti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro con il solo requisito della iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento che prevedano speciali abilitazioni nelle fasi dell'affidamento e/o dell'esecuzione.

E', inoltre, prevista la retrocessione delle classifiche, a partire dalla IV, ove gli operatori non siano in possesso della certificazione di qualità. Ai fini della partecipazione alle gare d'appalto, alle concessioni e agli affidamenti di lavori pubblici, le attestazioni emesse a titolo di convalida hanno validità fino al termine ultimo del 31 dicembre 2012. Trascorso tale termine, le attestazioni ARA convalidate decadono automaticamente.

I termini del procedimento di convalida sono improrogabili e, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'azione amministrativa, sono previsti termini sollecitatori rivolti agli operatori che intendano conseguire la qualificazione, i quali dovranno inoltrare la relativa domanda di qualificazione all'OPAR entro tre mesi dalla ricezione dell'attestazione A.R.A., emessa dall'OPAR a titolo di convalida.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il **TITOLO I**, recante “disposizioni generali”, all'**articolo 1** individua le **finalità** della legge nella disciplina del sistema di qualificazione degli esecutori di opere e lavori pubblici di interesse regionale, di importo superiore a 150mila euro, appaltati, concessi o affidati dalle stazioni appaltanti, che operano nell'ambito del territorio regionale. La finalità è quella di armonizzare la normativa regionale in materia di qualificazione con la disciplina comunitaria e statale vigente, nel rispetto delle norme di riforma economico-sociale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'**articolo 2** contiene le definizioni adoperate nel disegno di legge mentre l'**articolo 3** individua l'**ambito di applicazione** della legge. Il sistema regionale di qualificazione, comunque alternativo rispetto al sistema statale, diviene obbligatorio per tutti i lavori pubblici di interesse regionale, con essi intendendo, secondo il Decreto Ministeriale n. 20/2001, tutti quelli realizzati sul territorio regionale, indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti, di importo sia inferiore, sia superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 28 del codice e, comunque, di importo superiore a 150.000 euro. Conseguentemente, tutte le stazioni appaltanti (Regione ed enti o aziende regionali, enti locali, amministrazioni statali, imprese pubbliche, enti aggiudicatori, soggetti privati sovvenzionati, concessionari, ecc.), come individuate ai commi 2 e 3, devono ammettere alle gare, alle concessioni e agli affidamenti, gli operatori qualificati con il sistema regionale, così come gli operatori qualificati S.O.A.. Il richiamo, contenuto nel comma 5, ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza nello svolgimento dell'attività amministrativa rivolta alla qualificazione degli esecutori di opere e lavori pubblici, in conformità alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, alla l.r. 22 agosto 1990, n. 40, recante “Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa” nonché ai principi dell'ordinamento comunitario, enfatizza gli aspetti procedurali del sistema, come la definizione di una tempistica certa e contenuta in un massimo di centotrenta giorni, per lo svolgimento delle attività istruttorie di prima qualificazione e in un massimo di settantacinque giorni per la verifica intermedia triennale, l'obbligatorietà del contraddittorio nei casi di decadenza dall'attestazione, la previsione di una procedura di reclamo avverso le determinazioni dell'UTR e di procedure accelerate e semplificate per il caso di variazioni non sostanziali.

L'**articolo 4** mutua dall'articolo 3 del D.P.R. n. 34 del 2000 il sistema delle categorie di opere generali e specializzate e definisce un più articolato sistema delle classifiche, con la previsione di tre classifiche intermedie di qualificazione, III-bis, IV-bis e V-bis, aggiuntive rispetto al precedente sistema della l.r. n. 14 del 2002, con la finalità di sostenere le piccole – medie imprese nell'accesso alla qualificazione. Con l'**articolo 5** sono definiti requisiti ridotti di capacità per i contratti di opere e lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro: iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, come requisito base, e requisiti aggiuntivi, con rinvio ai requisiti previsti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dalla normativa statale, per le categorie OG 2, OS 2, OS 25, concernenti i beni sottoposti a tutela. L'**articolo 6** introduce il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa statale, ad esclusione delle classifiche I e II, il cui possesso in capo agli operatori richiedenti, è verificato dall'OPAR che deve riscontrare la regolarità dei certificati di qualità mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA).

Il **TITOLO II** individua i soggetti della nuova qualificazione: all'**articolo 7**, l'Organismo Pubblico di Attestazione Regionale degli esecutori di opere e lavori pubblici (O.P.A.R.) e all'**articolo 8** la Commissione consultiva permanente in materia di qualificazione regionale. L'**OPAR**, istituito presso la competente struttura organizzativa dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con un organico minimo formato da almeno dieci unità, fra ingegneri, architetti, geometri, contabili e amministrativi, ha il compito di verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni concernenti il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, presentate dagli operatori cui rilasciare l'attestazione, nonché il permanere del possesso dei requisiti di ordine generale e rilasciare l'attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall'impresa e regolarmente verificata. L'attestazione è trasmessa dall'OPAR all'Osservatorio, entro quindici giorni dal rilascio. Nello svolgimento della propria attività di valutazione e verifica della qualificazione, l'OPAR acquisisce i dati di carattere economico-finanziario nonché le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica delle imprese, prevalentemente dalle banche – dati degli enti competenti. L'OPAR ha, inoltre, il compito di redigere, sulla base dei dati forniti dal casellario informatico di cui all'articolo 24 (CREL), una relazione ricognitiva circa l'andamento del comparto degli operatori qualificati secondo il sistema regionale e in ordine allo stato di applicazione della normativa di settore e del suo possibile sviluppo, da trasmettere al Consiglio Regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

Presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici – quale momento di condivisione dei processi con tutti gli attori coinvolti - è, inoltre, costituita una **Commissione consultiva permanente in materia di qualificazione regionale**, presieduta dall'Assessore, o da un suo delegato, di composizione mista Regione – associazioni di categoria. Alla nomina dei componenti della Commissione – che durano in carica tre anni - provvede, con propria deliberazione, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici. La Commissione, ove richiesto dall'OPAR, esprime il proprio parere nella definizione di particolari problematiche che interferiscano con il processo di qualificazione, esamina i problemi applicativi della normativa di settore e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente; valida le buone prassi in materia di qualificazione e fornisce il proprio parere - ove richiesto - nella procedura di reclamo avverso le determinazioni dell'OPAR, innanzi al Direttore Generale dell'Assessorato.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il **TITOLO III** contiene la regolamentazione dei requisiti per la qualificazione. In particolare l'**articolo 9** disciplina le modalità di presentazione all'OPAR della **domanda di qualificazione**, rinviando ad un successivo decreto assessoriale la definizione di apposite procedure telematiche per la gestione della procedura. Nella fase della istruttoria e degli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, è previsto l'accesso diretto dell'OPAR alle strutture aziendali dell'impresa istante al fine di verificare, fra l'altro, l'effettiva operatività della struttura e l'esistenza di macchinari, equipaggiamenti e attrezzature dichiarate. La procedura di rilascio dell'attestazione deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di qualificazione e può essere sospesa - per chiarimenti o integrazioni documentali - per un periodo complessivamente non superiore a quaranta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centotrenta giorni dalla presentazione della domanda di qualificazione, l'OPAR è tenuto a rilasciare l'attestazione di qualificazione o, comunque, il diniego di rilascio della stessa. L'OPAR informa l'Osservatorio regionale, nei successivi trenta giorni, della presentazione della domanda di qualificazione e del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione.

Particolare rilievo assume, dunque, nell'articolato normativo, l'interconnessione, telematica e operativa, tra le attività dell'OPAR e quelle dell'Osservatorio, in ogni fase del procedimento di qualificazione.

Al fine di evitare la possibilità che l'impresa cedente possa, nel breve periodo, ricostituire la propria attestazione utilizzando i requisiti di carattere speciale già trasferiti in capo al cessionario, nel comma 11 è previsto che, in caso di cessione di azienda, o del suo ramo, l'impresa cedente possa chiedere all'OPAR una nuova attestazione relativa all'attività ceduta, non prima che siano trascorsi cinque anni dall'atto di cessione.

L'**articolo 10** introduce una procedura accelerata e semplificata per ogni variazione che non produca effetti diretti sulle categorie e classifiche (variazione della denominazione sociale, degli amministratori, del direttore tecnico, ecc.). L'**articolo 11** disciplina modalità, requisiti strutturali e tempi della **verifica intermedia**, allo scadere del triennio, dell'attestazione quinquennale, riproducendo, in larga parte, il testo dell'articolo 15-bis del D.P.R. n. 34 del 2000 e tenendo conto di quanto disposto dall'emanando regolamento di cui all'articolo 5 del Codice. In particolare, vengono chiarite le conseguenze della mancata verifica alla scadenza del triennio (*Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo*) e, inoltre, è stabilito, al comma 6, il *dies a quo* di efficacia della verifica sia positiva, sia negativa (*l'efficacia della verifica decorre dalla data di*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica). L'**articolo 12** definisce la procedura per la presentazione dell'istanza di riesame al Direttore generale avverso le determinazioni assunte dall'OPAR in merito alle domande di qualificazione e l'**articolo 13**, al fine dell'individuazione dei requisiti di ordine generale per conseguire la qualificazione, rinvia alle corrispondenti disposizioni del Codice, articoli 38 e 39, comma 2. In particolare, il comma 2 pone in capo all'OPAR, in caso di presentazione di falsa documentazione, l'obbligo di segnalare il fatto all'Osservatorio, che ne ordina l'iscrizione nel CREL, ai fini dell'interdizione dell'operatore al conseguimento dell'attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsità della documentazione sia rilevata in corso di validità dell'attestazione di qualificazione, essa comporta la pronuncia di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'impresa da parte dell'OPAR che ne dà comunicazione all'Osservatorio che provvede all'iscrizione nel CREL, ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. L'**articolo 14** regola i requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa occorrenti per la qualificazione, ricalcando, in gran parte, il testo dell'articolo 18 del D.P.R. n. 34 del 2000, con opportuni scostamenti rivolti a promuovere l'accesso delle piccole – medie imprese al sistema di qualificazione. In particolare, per la qualificazione nelle classifiche I° e II°, l'adeguata idoneità tecnica è dimostrata, oltreché dalla presenza di idonea direzione tecnica, con l'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al cento per cento di quello della classifica richiesta, senza alcuna dimostrazione dei lavori di punta, richiesti, invece, dalla III° classifica in poi (comma 5) nonché con la dimostrazione dell'idoneità tecnica anche attraverso i lavori pregressi svolti dal direttore tecnico, negli ultimi venti anni, fino alla nuova classifica III°bis (comma 14). Il comma 4, formulato tenendo conto di quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 5 del codice, definisce le modalità di dimostrazione della capacità economica e finanziaria attraverso la cifra di affari in lavori relativa all'attività indiretta delle imprese. Il comma 7 definisce i requisiti di idoneità tecnica che devono essere posseduti dagli operatori economici che eseguono lavori pubblici attraverso i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lett. b) e c) del Codice. Per questi ultimi la norma prevede, oltre alla presenza di uno staff tecnico di progettazione, compresa la figura del geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, anche il possesso dei requisiti progettuali previsti dal bando di gara. Al comma 8 si attribuisce un maggior peso, rispetto alla originaria formulazione del D.P.R. n. 34 del 2000, all'elemento rappresentato dall'attrezzatura a noleggio, consentendo alle imprese di impegnare le risorse finanziarie per dotarsi di attrezzature, in funzione delle commesse acquisite e garantendo,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

in tal modo, l'utilizzazione di attrezzature adeguate al lavoro da realizzare e tecnologicamente aggiornate. Il comma 16 stabilisce che la falsità della documentazione e il certificato di esecuzione dei lavori falso, presentato dall'operatore all'OPAR, ai fini della qualificazione, comporta la pronuncia di decadenza dell'attestazione da parte dell'OPAR, che ne dà comunicazione all'Osservatorio. A salvaguardia dell'interesse pubblico, qualora l'impresa abbia prodotto documentazione falsa, l'azione amministrativa è avviata senza attendere l'accertamento in via definitiva da parte dell'Autorità penale.

L'**articolo 15** riproduce, con adattamenti, in aderenza al d.p.r. n. 207 del 2010, la norma dell'articolo 19 del D.P.R. n. 34 del 2000 relativa all'**incremento convenzionale premiante**. Trattasi di un meccanismo che consente all'impresa, che sia in possesso del sistema di qualità e di almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico finanziari - patrimonio netto, pari o superiore al cinque per cento della cifra di affari media annuale; indice di liquidità, pari o superiore a 0,5; indice di economicità, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre; adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo – di ottenere l'incremento figurativo, in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall'allegato C, della cifra di affari, dei lavori eseguiti e dei lavori di punta. Gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti suddetti. Il comma 2 chiarisce che il beneficio premiale può applicarsi anche alle ditte individuali e alle società di persone che, in quanto non tenute alla redazione del bilancio, devono dimostrare i relativi requisiti di premialità, mediante copia conforme all'originale, a firma del legale rappresentante, del libro degli inventari o del bilancio di verifica, riclassificato ai sensi della vigente normativa civilistica e vidimato da un professionista abilitato. Il comma 3 consente di ridimensionare l'incidenza della cifra d'affari in lavori, necessaria per ottenere l'attestazione di qualificazione dall'OPAR, a favore di elementi maggiormente significativi dell'affidabilità dell'impresa quali il patrimonio netto, l'indice di liquidità, l'indice di economicità e requisiti riferiti al personale e alle attrezzature. Il comma 4 prevede che il suddetto incremento convenzionale premiante si applichi anche in caso di cessione o conferimento dell'intera azienda, purché siano rispettati tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 9, comma 10 della legge.

L'**articolo 16** rinvia all'articolo 36, comma 7 del Codice in materia di qualificazione dei **consorzi stabili** mentre l'**articolo 17** riproduce integralmente il testo dell'articolo 21 del D.P.R. n. 34 del 2000 che detta disposizioni relative alla *rivalutazione*, ai fini della qualificazione degli esecutori, **dell'importo dei lavori eseguiti**. L'**articolo 18** - concernente la **determinazione del periodo di attività documentabile** e dei relativi importi e certificati - riproduce, con adattamenti, in aderenza a quanto previsto dall'emanando regolamento di cui all'articolo 5 del Codice, quanto già previsto dall'articolo 22 del D.P.R. n. 34 del 2000. Il comma 7 prevede un obbligo di informativa in capo all'OPAR che, ove rilevi l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

provvede a darne comunicazione all'Osservatorio e ai soggetti interessati. Tali certificati non sono utilizzabili fino al loro inserimento. Inoltre, in attuazione dell'articolo 40, comma 3, lettera *b*), del codice, viene introdotto il divieto per l'OPAR, ai fini del rilascio dell'attestazione, di utilizzare i certificati di lavori che non siano presenti nel casellario informatico stesso. La novità legislativa introdotta dalla citata norma è rappresentata dal fatto che i certificati dei lavori sono acquisiti, non già direttamente dalle stazioni appaltanti, bensì unicamente dall'Osservatorio al quale devono essere inviati dalle stazioni appaltanti stesse. Al comma 8 è stata prevista una norma "moralizzatrice" del mercato che prevede che la documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice non è utilizzabile dall'OPAR, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. Inoltre, è disposto che la documentazione contabile non è, altresì, utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.

L'**articolo 19** individua modalità e criteri di accertamento e di valutazione dei **lavori eseguiti all'estero**, riproponendo, con adattamenti, la norma dell'articolo 23 del D.P.R. n. 34 del 2000.

L'**articolo 20** - concernente l'utilizzabilità dei lavori affidati in subappalto ai fini della qualificazione - riproduce, con modifiche e adattamenti, in aderenza al parere del Consiglio di Stato n. 313/2010, la corrispondente previsione del regolamento di cui all'articolo 5 del Codice. In particolare, ai fini della qualificazione, l'appaltatore può utilizzare l'importo dei lavori di ciascuna delle categorie scorporabili per l'intero importo, se le lavorazioni sono subappaltate entro i limiti del 30% ovvero del 40%, riferito a ciascuna categoria scorporabile, a seconda che si tratti di categoria a qualificazione non obbligatoria o a qualificazione obbligatoria; se il subappalto è avvenuto oltre i predetti limiti, l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente le suddette quote del 30% o del 40% e l'importo dei lavori così determinato può essere utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente. Tale nuova previsione tiene conto del generale principio in materia di qualificazione, secondo cui le imprese devono essere certificate in base alle lavorazioni effettivamente eseguite, così che operino nel mercato solo quelle imprese che siano effettivamente in grado di garantire la migliore qualità delle opere da realizzare. Il comma 3, chiarisce l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione.

L'**articolo 21** nel definire i **criteri di valutazione dei lavori eseguiti** e dei relativi importi riproduce, con adattamenti, in aderenza alla corrispondente disposizione dell'emanando regolamento di cui all'articolo 5 del Codice, la norma dell'articolo 25 del D.P.R. n. 34 del 2000, attribuendo una maggiore responsabilità sia al committente, sia al direttore dei lavori, nell'ambito della certificazione inerente all'edilizia abitativa e per i lavori eseguiti in proprio e non su



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

committenza. In particolare, l'ultimo periodo del comma 1 precisa che, qualora il responsabile del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, incorre nella responsabilità prevista dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego e di responsabilità penale del pubblico ufficiale, ai sensi degli articoli 476 e 479 del codice penale. In tali casi si applica, altresì, l'articolo 1 della legge n. 20/1994. I commi 2 e 3 pongono in capo ai Servizi del Genio Civile dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici le attività istruttorie in ordine alla verifica dei certificati di esecuzione dei lavori, da svolgersi tenendo conto delle corrispondenti categorie individuate dalle tabelle di cui all'allegato A e in base all'importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto d'appalto o documento di analoga natura. Sulla base delle risultanze di tale attività istruttoria, l'OPAR attribuisce le categorie dei lavori e i relativi importi, in sede di qualificazione. Per i lavori eseguiti in proprio, e non su committenza, il competente Servizio del Genio Civile dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del cento per cento. La disposizione, inoltre, responsabilizza sia il committente, sia il direttore dei lavori, nell'ambito della certificazione inerente all'edilizia abitativa e per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza. Ai sensi del comma 7, l'impresa deve, infatti, presentare la certificazione di esecuzione dei lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori e i firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno, altresì, presentare copia del contratto stipulato. Il comma 9 precisa che per i lavori eseguiti fuori dal territorio regionale ma in ambito nazionale, il Direttore Generale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, individua il Servizio del Genio Civile competente nello svolgimento delle attività istruttorie di cui al presente articolo.

Con l'**articolo 22** è disciplinata la **direzione tecnica** cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. Il comma 2 individua i soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico, distinguendo i titoli di studio in base alle classifiche di importo richieste. Per la qualificazione in categorie con classifica di importo inferiore alla IV, in alternativa al possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, è ammesso il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori che, pur prescindendo dalle specifiche categorie di lavoro richieste, attestino un importo complessivo, nell'ultimo quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda di qualificazione, non inferiore al 50% della sommatoria delle classifiche ovvero degli importi richiesti. Il comma 3 afferma il principio di unicità dell'incarico



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

mentre il comma 4 precisa che la qualificazione fino alla III classifica di importo, conseguita mediante i requisiti di adeguata idoneità tecnico-organizzativa e di adeguata attrezzatura, dimostrati dall'impresa anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici, è collegata al direttore tecnico che l'ha consentita. La stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità. Il comma 5 stabilisce le conseguenze derivanti dalla mancata sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, mentre il comma 6 stabilisce che in ogni caso di variazione della direzione tecnica, l'impresa provvede a darne comunicazione all'OPAR che l'ha qualificata e all'Osservatorio entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.

L'**articolo 23** introduce la **qualificazione mediante avvalimento**, prevedendo la possibilità che un'impresa possa conseguire l'attestazione presso l'OPAR avvalendosi dei requisiti di altra impresa, purché appartenente allo stesso gruppo societario, con rinvio all'articolo 50, comma 1 del Codice. E' previsto l'obbligo per l'impresa ausiliaria e per l'impresa ausiliata, di comunicare all'OPAR e all'Osservatorio le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse da parte della prima in favore della seconda. Nel medesimo comma 2 si è esteso il suddetto obbligo di comunicazione anche nel caso del venir meno del rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile. L'aspetto più significativo del nuovo articolo è dato dalla previsione, di cui al comma 4, che l'impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione, deve dimostrare all'OPAR di possedere tutti i requisiti di ordine generale, in proprio, nonché tutti i requisiti di ordine speciale concessi anche dall'impresa ausiliaria. L'introduzione del suddetto obbligo è stata dettata dalla necessità di evitare che, per effetto dell'avvalimento di risorse altrui, i requisiti di ordine speciale già posseduti dall'impresa ausiliaria non siano più sottoposti a nuova verifica da parte dell'OPAR a causa del mero utilizzo dell'attestazione. Il comma 5 del presente articolo prevede, altresì, che l'impresa ausiliata sia sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestata dall'OPAR, dal titolo III del disegno di legge.

L'**articolo 24** introduce il **casellario informatico** degli operatori qualificati dall'OPAR, denominato CREL (Casellario Regionale Esecutori dei Lavori Pubblici), costituito presso l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 63 della legge regionale 5 del 2007. In particolare, il C.A.R.E.L. è formato sulla base delle attestazioni trasmesse, per via telematica, dall'OPAR e delle comunicazioni delle stazioni appaltanti previste dall'art. 63 della Legge regionale 5/2007. Il comma 2 suddivide il C.A.R.E.L. in quattro sezioni: a) consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del codice; b) imprese individuali; c) società; d) imprese non qualificate. I dati del casellario sono resi pubblici a cura dell'Osservatorio e sono a disposizione delle Stazioni appaltanti per l'individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

affidamento di contratti pubblici di lavori, nonché dell'OPAR per lo svolgimento dell'attività di attestazione, di verifica e controllo. Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti gli operatori economici contenute nel casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente, fatte salve le segnalazioni cui devono provvedere le stazioni appaltanti.

L'**articolo 25** individua le ipotesi in cui l'OPAR dichiara la decadenza dell'attestazione di qualificazione. L'articolo prevede, al comma 2, che le attestazioni di cui sia stata disposta la decadenza - dall'OPAR o dall'Osservatorio - tra cui anche quelle rilasciate avvalendosi dei requisiti di altra impresa, siano inserite nel casellario informatico a cura dell'Osservatorio o previa segnalazione dell'OPAR. Il comma 3 impone l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di verificare, durante l'esecuzione dei lavori, che non sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore e del subappaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Detta verifica viene effettuata attraverso la consultazione del casellario informatico.

Con l'**articolo 26** viene rinviata a successivo decreto assessoriale la definizione dei **contenuti delle attestazioni rilasciate dall'OPAR**, che dovranno riportare il riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all'articolo 13 e ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 14 e indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio delle stesse.

Il **Titolo IV** reca disposizioni transitorie, finanziarie e finali. L'**articolo 27**, ai commi da 1 a 9, come già evidenziato, introduce un **sistema transitorio**, valido fino al 31 dicembre 2012, consistente nell'avvio di una procedura semplificata e accelerata rivolta alla convalida delle attestazioni A.R.A. già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 11 fa salve tutte le istanze di qualificazione che, a termini della legge regionale n. 14 del 2002, risultino presentate all'Assessorato regionale dei lavori pubblici prima dell'entrata in vigore della legge purché successivamente integrate della documentazione concernente i requisiti di ordine generale e speciale prescritti, secondo le modalità e i tempi che saranno stabiliti con direttiva dell'Assessore dei lavori pubblici. In tal caso la documentazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa è riferita al quinquennio antecedente alla data della istanza di qualificazione già presentata. Il comma 12, in relazione all'articolo 14, concernente i requisiti di ordine speciale, introduce una norma di carattere transitorio che, fino al 31 dicembre 2012, consente alle imprese di dimostrare alcuni dei requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione facendo riferimento a un lasso temporale più ampio dei cinque anni anteriori alla data di presentazione della domanda di qualificazione e, più precisamente, ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di presentazione della domanda di qualificazione all'OPAR.

Il comma 13, in relazione all'articolo 23 sull'avvalimento in sede di qualificazione, differisce l'applicazione della norma fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il comma 14, in relazione all'articolo 4, precisa che il sistema delle categorie di opere generali e speciali – mutuato dal D.P.R. n. 34 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni - si applica fino all'entrata in vigore del d.p.r. n. 207 del 2010 e tenuto conto del regime transitorio ivi previsto, con le modifiche e integrazioni che saranno disposte con successiva legge regionale, anche al fine di garantirne la compatibilità con la legge.

L'**articolo 28** stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure telematiche per l'**acquisizione e la verifica dei certificati dei lavori pubblici** e delle fatture da utilizzarsi ai fini del rilascio delle attestazioni di qualificazione emesse dall'OPAR.

L'**articolo 29** concerne lo stanziamento per le spese di tenuta del casellario informatico mentre l'**articolo 30** contiene il rinvio alla normativa statale per quanto non disposto dalla legge. In particolare, si precisa che per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici concernenti le categorie OS 25, OS 2 e OG 2 di cui all'Allegato A del D.P.R. n. 34 del 2000, si applica l'articolo 201 e il comma 30 dell'articolo 253 del Codice. Si tratta di materia afferenti ai beni sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali di cui al d.lgs. n. 42/2004, di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. s) della Costituzione. L'**articolo 31** dispone l'abrogazione della legge regionale n. 14 del 2002 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fissata, dall'**articolo 32**, nel trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R.A.S..